SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1184)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(ANSELMI TINA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

e col Ministro della Marina Mercantile

(COLOMBO VITTORINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1978

Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie sulla produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente la nuova normativa igienico-sanitaria sulla produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi richiede ai fini della sua applicazione alcuni precisi adempimenti demandati al Ministero della sanità, al Ministero della marina mercantile e, successivamente, alle Regioni.

Di fatto, tuttavia, una serie di difficoltà di obiettiva ed innegabile rilevanza ha consentito solo recentemente, sotto il profilo tecnico, di elaborare e predisporre definitivamente gli schemi dei decreti di competenza del Ministero della sanità limitatamente ai requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle acque approvate e condizionate alle metodiche, alle modalità di prelievo dei campioni di acqua, alla periodicità delle ispezioni tecnico-sanitarie e dei controlli microbiologici, biologici chimici e fisici previsti dall'articolo 8 della legge; ai requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione ed alle modalità dell'eventuale trattamento di dette acque con mezzi meccanici, fisici e/o chimici; alla depurazione dei molluschi eduli ed al mantenimento della loro vitalità; e all'elenco delle specie dei molluschi eduli depurabili ed alle modalità del trattamento stesso.

Basti ricordare in particolare la notevole complessità della materia e dei problemi tec-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

nici connessi, nonostante le numerose ricerche da tempo disposte dal Ministero della sanità con la collaborazione di diversi istituti e organismi tecnici altamente specializzati, soprattutto per quanto attiene alle caratteristiche microbiologiche, biologiche e chimiche delle acque marine destinate alla molluschicoltura in relazione alla situazione igienico-sanitaria che caratterizza attualmente il litorale nazionale.

I decreti demandati al Ministero della sanità e concernenti i parametri ed i criteri di cui agli articoli 12 e 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, ritenuti indispensabili ai fini della classificazione delle acque, prescritta a cura delle Regioni dall'articolo 2 medesimo, ed ai fini dell'autorizzazione e della conseguente attivazione degli impianti di depurazione, sono stati conclusivamente elaborati appena acquisite le necessarie risultanze tecniche e, già sottoposti all'esame del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 aprile ultimo scorso, sono in corso di pubblicazione.

Considerato tuttavia che, evidentemente, tale forzoso ritardo pregiudica la tempestiva classificazione delle acque da parte delle Regioni entro i termini previsti, impedendo l'entrata in vigore di numerose disposizioni della legge in esame, appare indispensabile disporre in via d'urgenza una proroga dei termini originariamente previsti.

A tanto si intende provvedere con l'allegato disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine per la classificazione delle acque di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è prorogato di sei mesi.

L'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed alla importazione dei molluschi eduli è prorogata di sei mesi. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.